Berna,

Destinatari:
Partiti
Associazioni di categoria dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna
Associazioni di categoria dell'economia
Altre cerchie interessate

Rapporto e avamprogetto relativi alla modifica del Codice penale concernente il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare « per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile »

Procedura di consultazione

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 28 febbraio 2007, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione concernente l'avamprogetto summenzionato, interpellando i Cantoni, i partiti, le associazioni di categoria dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni di categoria dell'economia e le altre cerchie interessate.

1. Situazione iniziale

Il 1° marzo 2006, l'associazione « Marche blanche » ha depositato un'iniziativa popolare intitolata « per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile » con 119'375 firme valide volta a introdurre un nuovo articolo 123b nella Costituzione federale: «*L'azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili*».

Il 1° novembre 2006, il Consiglio federale ha preso la decisione di respingere l'iniziativa e di opporvi un controprogetto indiretto. Ha dunque incaricato il DFGP di elaborare un messaggio e di trasmetterlo al Consiglio federale entro il 1° giugno 2007.

2. Riassunto del progetto

a) Per gli adulti

I reati contro l'integrità sessuale dei fanciulli commessi da adulti hanno la particolarità che la vittima è sovente in balia del suo vessatore e ne dipende sul piano affettivo e/o economico. Per la vittima risulta dunque difficile parlare degli abusi subiti prima di essersi liberata da questa dipendenza e d'aver effettuato un lavoro psicologico talvolta estremamente lungo e laborioso che può anche protrarsi oltre i termini di prescrizione attualmente previsti.

L’avamprogetto tiene conto di tale particolarità e prevede di modificare gli articoli 97 CP e 55 CPM facendo decorrere il termine di prescrizione in caso di reati contro l’integrità sessuale dei fanciulli che non hanno ancora compiuto 16 anni e di reati gravi contro la loro integrità corporale soltanto a partire dal momento in cui la vittima raggiunge la maggiore età. La vittima avrà così più tempo per elaborare il trauma vissuto (fino al compimento dei 33 anni), prima di dover decidere dell’opportunità di agire in giustizia nei confronti della persona che ne ha abusato.

b) Per i minori

I reati contro l’integrità sessuale di fanciulli d’età inferiore ai 16 anni commessi da minorenni sovente non hanno le medesime caratteristiche di quelli commessi da adulti. Infatti il rapporto di dipendenza emotivo e/o economico non è così pronunciato. Proprio recenti fatti di cronaca, che hanno coinvolto minori, dimostrano che i reati contro l’integrità sessuale di fanciulli d’età inferiore ai 16 anni commessi da delinquenti minorenni emergono in linea di principio molto più rapidamente. Infatti le vittime possono confidarsi più facilmente con i propri genitori, con degli amici o con i loro insegnanti. Infine, il diritto attuale mira a favorire nel limite del possibile il reinserimento dei delinquenti minorenni, ciò che nella nuova legge federale sul diritto penale minorile (art. 36 DPMin) si traduce nella riduzione drastica dei termini di prescrizione dell’azione penale.

È dunque previsto di mantenere il sistema attuale, ossia di dare la possibilità alla vittima di sporgere denuncia fino al momento in cui compie il venticinquesimo anno d’età. Tale soluzione è proporzionata e tiene conto in modo equilibrato dell’interesse della vittima a poter agire ancora per qualche anno dopo aver raggiunto la maggiore età e dell’interesse dell’autore a potersi reintegrare in seno alla società senza dover indefinitamente temere l’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti.

Vi invitiamo a esaminare il rapporto e l’avamprogetto allegati e di pronunciarvi in merito alle modifiche proposte.

Vi preghiamo di far pervenire le Vostre osservazioni entro il **30 aprile 2007** per scritto (tre esemplari) all’Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna o, via e-mail, al seguente indirizzo : alexis.schmocker@bj.admin.ch.

Qualora desideriate ottenere altre copie dell'avamprogetto e del rapporto esplicativo potete richiederle all'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna (tel. 031/322'41'19; fax: 031/312'14'07) o scaricarle dal sito Internet : http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html.

Vi ringraziamo già sin d'ora della Vostra preziosa collaborazione e Vi preghiamo di gradire, gentili Signore, egregi Signori, l'espressione della nostra alta considerazione.

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegati:
- Avamprogetto posto in consultazione e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei partecipanti alla consultazione (d, f, i)